

LE PROPOSTE DEGLI EDITORI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO

Il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 28 febbraio 2005 dovrà affrontare e risolvere un complesso di questioni articolabili in tre gruppi:

- A. applicazione delle nuove normative di legge in materia di lavoro;
- B. modifiche, integrazioni e chiarimenti alla regolamentazione in vigore al fine di renderla più funzionale;
- C. costo del lavoro.

A. Applicazione delle nuove normative di legge in materia di lavoro

Per tale aspetto si dovrà armonizzare la disciplina contrattuale alle disposizioni previste:

- per il contratto a tempo determinato dal Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 allineando le attuali causali contrattuali con quelle di legge che legittimeranno l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
- per il contratto a tempo parziale dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni così come modificato dall'art. 46 del Decreto legislativo n. 276/2003

con particolare riferimento alla regolamentazione del lavoro supplementare o straordinario;

- per la nuova tipologia di contratto di lavoro istituita dal Decreto legislativo n. 276/2003 (lavoro intermittente, ripartito e di inserimento) assolvendo agli adempimenti demandati dalla legge alla contrattazione collettiva di categoria, tenendo presenti le peculiari caratteristiche del contratto giornalistico e le esigenze organizzative e produttive delle aziende;
- per la disciplina <u>delle ferie</u> dall'art. 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 con le necessarie specifiche contrattuali di chiarimento interpretativo.

B. Modifiche, integrazioni e chiarimenti alla regolamentazione in vigore

Per tale capitolo si richiedono le seguenti variazioni della regolamentazione in vigore:

- Riconoscimento della qualifica dirigenziale ai vice direttori
- art. 4 <u>periodo di prova</u> Elevare a sei mesi il periodo
- ▶ art. 7 <u>settimana corta</u> In caso di parziale attività lavorativa settimanale chiarire che non sussiste il diritto al godimento del giorno di riposo per settimana corta
- ▶ art. 11 <u>indennità di funzione</u> Estensione ai capi redattori ed ai capi servizio responsabili delle redazioni decentrate del trattamento normativo ed indennitario già previsto per i capi redattori centrali

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

- art. 19 <u>giorni festivi e riposo settimanale</u> Abolire l'ultimo comma
- ▶ art. 22 <u>trasferimenti</u> Prevedere che la disciplina dei trasferimenti non si applichi nel caso in cui il comune di nuova destinazione disti meno di 50 km. da quello della sede precedente
- ▶ art. 23 <u>ferie</u> Precisare che in caso di mancata intesa sui programmi di smaltimento delle ferie arretrate le aziende e le direzioni potranno comunque rendere operativo il programma con il rispetto delle modalità previste dal contratto;

permessi sindacali – Specificare il significato della condizione contrattuale relativa al "tempo strettamente necessario per lo svolgimento della funzione" in relazione al tipo di carica ricoperta ed alle modalità di comunicazione all'azienda della richiesta di permesso e dell'esaurimento dello stesso

- art. 25 <u>malattia ed infortunio</u> Definire il periodo di comporto per malattia
- ▶ art. 34 <u>tutela sindacale</u> Specificare che il nulla osta dell'associazione regionale di stampa non debba essere richiesto in caso di licenziamento per giusta causa ovvero per raggiungimento dei limiti di età
- art. 42 <u>redattore grafico nei periodici</u> Migliore specificazione delle funzioni per distinguere la figura da quella dell'impiegato grafico
- art. 50 <u>regolamento di disciplina</u> Rimodulare il criterio della recidiva di cui ai nn. 2, 3 e 4 del 2° comma fissando meglio la tipologia delle

infrazioni che determinano l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

C) Costo del lavoro

- ▶ art. 13 <u>aumenti periodici di anzianità</u> Rivedere la disciplina vigente sulla base delle seguenti specifiche:
 - individuazione in cifra fissa dell'ammontare del singolo scatto con riferimento alla qualifica del giornalista secondo i valori in atto antecedentemente alla rinnovazione;
 - per i giornalisti in servizio in possesso di un'anzianità aziendale di 15 anni, il mantenimento del numero massimo di scatti già previsto (n. 15);
 - individuazione in n. 7 del numero massimo degli aumenti periodici maturabili.
- ▶ art. 10 <u>retribuzione maggiorazione per le agenzie</u> Per i giornalisti di nuova assunzione da parte delle agenzie di informazione eliminare le maggiorazioni del 18% del minimo tabellare. Per i giornalisti già dipendenti procedere al congelamento in cifra dei relativi importi sottraendoli alle future rivalutazioni;

posizione parametrale – Rendere permanente per i nuovi assunti la posizione parametrale prevista per i redattori di prima nomina e per i praticanti con meno di 12 mesi di servizio.

Roma, 23 maggio 2005